

Legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

(LPSP)

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione¹;

vista la competenza della Confederazione di mantenere la sicurezza interna ed esterna della Confederazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

La presente legge contribuisce a:

- a. preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- b. realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
- c. preservare la neutralità svizzera;
- d. garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente legge si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone (persone e società) che:

- a. forniscono dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero;
- b. forniscono, in Svizzera, una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza fornita all'estero;
- c. costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni in rapporto con queste ultime;

¹ RS 101

² FF

- d. controllano dalla Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni in rapporto con queste ultime;
 - e. partecipano direttamente alle ostilità.
- ² Si applica inoltre alle autorità federali che delegano a una società di sicurezza l'esecuzione di compiti di protezione all'estero o che ricorrono ai servizi di una simile società.

Art. 3 Deroghe al campo di applicazione

¹ La presente legge non si applica alle persone e alle società che, dalla Svizzera, forniscono le prestazioni di sicurezza private seguenti sul territorio che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o nel campo di applicazione della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio:

- a. la protezione di persone;
- b. la custodia e la sorveglianza di immobili;
- c. la protezione di valori materiali e immateriali e del loro trasferimento;
- d. la protezione di dati e del loro trattamento;
- e. la gestione di centrali d'allarme, di intervento e di sicurezza;
- f. i servizi d'ordine in caso di eventi.

² Non si applica inoltre alle persone e alle società che:

- a. forniscono, in Svizzera, una prestazione in rapporto con prestazioni di sicurezza ai sensi del capoverso 1;
- b. costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera una società che fornisce prestazioni di servizi ai sensi del capoverso 1 o del capoverso 2 lettera a;
- c. controllano, dalla Svizzera, una società che fornisce prestazioni di servizi ai sensi del capoverso 1 o del capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Definizioni

S'intende per:

- a. *prestazione di sicurezza* in particolare le attività seguenti:
 - 1. la protezione di persone,
 - 2. la custodia e la sorveglianza di immobili,
 - 3. la protezione di valori materiali e immateriali e del loro trasferimento,
 - 4. la protezione di dati e del loro trattamento,
 - 5. la gestione di centrali d'allarme, di intervento e di sicurezza,

³ RS 0.142.112.681

⁴ RS 0.632.31

6. i servizi d'ordine in caso di eventi,
 7. il controllo, il fermo o la perquisizione di persone, la perquisizione di locali o contenitori e il sequestro di oggetti,
 8. la guardia, la custodia, il trasporto, l'interrogatorio di detenuti e la gestione di carceri,
 9. il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza nella misura in cui non sia fornito nel quadro di una partecipazione diretta alle ostilità secondo l'articolo 6 capoverso 1,
 10. la gestione e la manutenzione di sistemi d'arma,
 11. la consulenza o la formazione di personale delle forze armate o di sicurezza,
 12. le attività di informazione, spionaggio e controspionaggio.
- b. *prestazione di sicurezza privata:*
una prestazione di sicurezza ai sensi della lettera a) fornita da una persona o una società privata;
- c. *prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza:*
 1. l'assunzione o la formazione di personale di sicurezza per prestazioni di sicurezza private all'estero,
 2. la messa a disposizione, a titolo di intermediario o direttamente, di personale di sicurezza a una persona o una società che offre prestazioni di sicurezza private all'estero.
- d. *partecipazione diretta alle ostilità:*
una partecipazione diretta alle ostilità che si svolgono nel quadro di un conflitto armato all'estero ai sensi delle Convenzioni di Ginevra⁵ e dei Protocolli aggiuntivi I e II⁶;
- e. *zona di crisi o di conflitto:*
 1. una zona in cui è in atto un conflitto armato internazionale o interno,
 2. una zona di tensioni e disordini interni che non rappresentano un conflitto armato,
 3. una zona in cui si verificano violazioni dei diritti dell'uomo sistematiche e gravi.

Art. 5 Controllo di una società

¹ Una persona o una società controlla un'altra società se:

- a. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo di tale società;
- b. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di tale società;

⁵ RS 0.518.12; RS 0.518.23; RS 0.518.42; RS 0.518.51

⁶ RS 0.518.521; RS 0.518.522

- c. può esercitare su tale società un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

² Una società di persone è controllata se una persona o una società:

- a. è socio illimitatamente responsabile di tale società;
- b. mette a disposizione della società di persone, come accomandante, mezzi finanziari che superano un terzo dei mezzi propri della società; o
- c. mette a disposizione della società di persone o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi della società e i suoi debiti verso terzi.

Sezione 2: Divieti e obbligo di rispetto del Codice di condotta internazionale

Art. 6 Partecipazione diretta alle ostilità

¹ Qualsiasi partecipazione diretta alle ostilità è vietata.

² Sono esenti dal divieto di cui al capoverso 1:

- a. i cittadini svizzeri autorizzati dalla legge o dalle autorità svizzere competenti a partecipare alle ostilità;
- b. i cittadini stranieri obbligati a partecipare alle ostilità dallo Stato del quale sono cittadini, purché tale obbligo sia compatibile con il diritto svizzero.

³ È inoltre vietato:

- a. assumere o formare in Svizzera personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
- b. mettere a disposizione dalla Svizzera, a titolo di intermediario o direttamente, personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
- c. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti;
- d. controllare dalla Svizzera una società che, a titolo di intermediario o direttamente, metta a disposizione personale di sicurezza per una partecipazione diretta alle ostilità o in vista di una partecipazione diretta a ostilità imminenti.

Art. 7 Violazione dei diritti dell'uomo

È vietato:

- a. fornire dalla Svizzera una prestazione di sicurezza privata o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legata a gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- b. costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legate a gravi violazioni dei diritti dell'uomo;
- c. controllare dalla Svizzera una società che fornisce prestazioni di sicurezza private o una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza legate a gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Art. 8 Obbligo di rispettare il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza

¹ Qualsiasi persona o società di cui all'articolo 2 capoverso 1 è tenuta a rispettare le disposizioni del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 2010⁷.

² Il Dipartimento al quale è subordinata l'autorità competente di cui all'articolo 31 capoverso 2 può decidere l'applicazione di una modifica del codice di condotta alle fattispecie rette dalla presente legge, se tale modifica non è contraria agli obiettivi della legge.

Sezione 3: Procedura

Art. 9 Obbligo di dichiarazione

¹ Qualsiasi persona o società che intende effettuare una delle attività di cui all'articolo 2 capoverso 1 è tenuta a dichiararlo precedentemente all'autorità competente.

² La persona o la società si astiene dall'esercizio dell'attività dichiarata fino a quando non riceve una comunicazione o una decisione da parte dell'autorità competente.

Art. 10 Comunicazione dell'autorità competente

Entro un termine di 14 giorni dalla ricezione della dichiarazione, l'autorità competente comunica alla persona o alla società interessata:

- a. se, nella fattispecie, l'attività dichiarata necessita o meno l'avviamento di una procedura di esame; o
- b. se l'attività dichiarata è vietata ai sensi degli articoli 6 o 7.

⁷ Questo documento può essere consultato all'indirizzo: www.adh-geneve.ch > Policy Studies > Code de conduite pour les ESP

Art. 11 Procedura di esame

¹ L'autorità competente avvia una procedura di esame se:

- a. indizi fanno pensare che l'attività dichiarata sia contraria agli obiettivi dell'articolo 1;
- b. le circostanze del caso sono cambiate in maniera considerevole rispetto alla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 lettera a;
- c. viene a conoscenza di un'attività che non è stata dichiarata.

² Se l'autorità competente viene a conoscenza di un'attività che non è stata dichiarata, informa dell'avviamento della procedura di esame la persona o la società interessata e la invita a prendere posizione entro un termine di dieci giorni.

³ Consulta le autorità interessate.

⁴ Comunica alla persona o alla società l'esito della procedura di esame.

Art. 12 Divieto da parte dell'autorità competente

¹ L'autorità competente vieta totalmente o in parte un'attività se e nella misura in cui è contraria agli obiettivi dell'articolo 1.

² Possono essere contrarie a tali obiettivi in particolare le attività seguenti:

- a. la fornitura di prestazioni di sicurezza a una persona, una società o un organo estero in una zona di crisi o di conflitto;
- b. la fornitura di prestazioni di sicurezza privata a una persona, una società o un organo parte di un conflitto armato internazionale o interno o di scontri legati a tensioni e disordini interni;
- c. la fornitura di un sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza straniere;
- d. la fornitura di una prestazione in rapporto con prestazioni di sicurezza nell'ambito del *know how* militare;
- e. la fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza che possa servire a gruppi terroristici o a una organizzazione criminale;
- f. la costituzione, l'insediamento, la gestione, la direzione o il controllo di una società che fornisce prestazioni ai sensi delle lettere a–e.

³ L'autorità competente può inoltre emettere una decisione di divieto se la persona o la società non rispetta le disposizioni del codice di condotta ai sensi dell'articolo 8.

Art. 13 Autorizzazione a titolo eccezionale

¹ Il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale un'attività contraria agli obiettivi dell'articolo 1 se un interesse pubblico è preponderante.

² L'autorità competente trasmette al Consiglio federale i casi da valutare.

³ Il Consiglio federale determina le misure di controllo necessarie.

Art. 14 Coordinamento

¹ Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge nonché al campo di applicazione della legge federale del 13 dicembre 1996⁸ sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 1996⁹ sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 2002¹⁰ sugli embarghi, le autorità interessate determinano l'autorità competente del coordinamento delle procedure.

² Questa si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e prende le misure necessarie affinché tutti gli esiti siano comunicati alla persona o alla società interessata entro un termine ragionevole.

Sezione 4: Controllo**Art. 15** Obbligo di collaborare

Le persone e le società forniscono all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della legge.

Art. 16 Competenze di controllo dell'autorità

¹ Per garantire il rispetto della legge, l'autorità competente ha il diritto di:

- a. ispezionare i locali commerciali delle persone e delle società senza preavviso;
- b. prendere visione dei documenti utili;
- c. confiscare del materiale.

² Per i suoi controlli può coinvolgere altre autorità federali e organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 17 Trattamento di dati personali

Per svolgere i compiti a lei attribuiti dalla legge, l'autorità competente è autorizzata a trattare dati personali e dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi o penali.

Sezione 5: Sanzioni**Art. 18** Sanzioni amministrative

¹ Conformemente alla legge federale dell'11 aprile 1889¹¹ sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità competente può ordinare lo scioglimento o la liquidazione di

⁸ RS 514.51

⁹ RS 946.202

¹⁰ RS 946.231

¹¹ RS 281.1

una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita che esercita un'attività in violazione di un divieto sancito dalla legge o di un divieto pronunciato dall'autorità competente.

² Nel caso di una società individuale, l'autorità competente può ordinare la liquidazione della sua sostanza commerciale e, se del caso, la radiazione dal registro di commercio.

³ Può incassare l'eccedente risultante dalla liquidazione.

Art. 19 Infrazioni ai divieti legali

¹ Sarà punito con una pena detentiva fino a tre anni chiunque intenzionalmente:

- a. partecipa direttamente alle ostilità in violazione dell'articolo 6 capoverso 1;
- b. esercita un'attività in relazione alla partecipazione diretta alle ostilità in violazione dell'articolo 6 capoverso 3;
- c. esercita un'attività legata a violazioni gravi dei diritti dell'uomo contravvenendo all'articolo 7.

² Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

³ Se un'infrazione all'articolo 6 capoverso 3 o all'articolo 7 è commessa per negligenza, la pena sarà una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria.

Art. 20 Infrazioni all'obbligo di dichiarare, all'obbligo di astenersi o a un divieto dell'autorità

¹ Sarà punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chi:

- a. viola l'articolo 9 omettendo di dichiarare un'attività o fornendo false indicazioni al momento della dichiarazione;
- b. esercita un'attività in violazione dell'obbligo di astenersi in virtù dell'articolo 9 capoverso 2 o dell'articolo 32 capoverso 2;
- c. agisce in violazione di una decisione di divieto pronunciata in virtù dell'articolo 12.

² L'infrazione commessa per negligenza è punita con una pena pecuniaria.

Art. 21 Contravvenzione all'obbligo di collaborare

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chi:

- a. rifiuta di fornire informazioni, documenti o l'accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 15 e 16 capoverso 1;
- b. fornisce false indicazioni in merito.

² Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni.

Art. 22 Infrazioni commesse nell'ambito della conduzione aziendale

Se l'infrazione è commessa nell'ambito della conduzione aziendale, è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹² sul diritto penale amministrativo.

Art. 23 Giurisdizione

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sottostanno alla giurisdizione federale.

Sezione 6: Assistenza amministrativa**Art. 24** Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ Le autorità federali e cantonali comunicano d'ufficio o su richiesta all'autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della legge.

² L'autorità competente comunica d'ufficio o su richiesta alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per svolgere i compiti loro attribuiti dalla legge:

- a. alle autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione della legge;
- b. alle autorità penali nel caso di perseguimento di crimini o delitti;
- c. alle autorità federali e cantonali a cui compete preservare la sicurezza interna ed esterna;
- d. alle autorità federali competenti degli affari esteri;
- e. alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione e di controllo delle prestazioni di sicurezza private.

Art. 25 Assistenza amministrativa tra autorità federali e autorità estere

¹ L'autorità competente può richiedere dalle autorità estere la comunicazione di informazioni e dati personali necessari all'esecuzione della legge. Per ottenerli può fornire in particolare le indicazioni seguenti:

- a. la natura, il fornitore, il mandante, il beneficiario e il luogo di esecuzione dell'attività;
- b. i campi di attività della società che offre prestazioni di sicurezza private all'estero e l'identità di tutte le persone responsabili della società.

² Se lo Stato estero accorda la reciprocità, l'autorità competente può comunicargli i dati di cui al capoverso 1, d'ufficio o su richiesta, a condizione che l'autorità estera garantisca che questi:

- a. saranno trattati esclusivamente per fini conformi alla legge; e

¹² RS 313.0

- b. saranno utilizzati in una procedura penale solo conformemente alle disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

Sezione 7: Impiego di società di sicurezza da parte di autorità federali

Art. 26 Compiti di protezione

¹ Le autorità federali possono impiegare una società che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all'estero i compiti di protezione seguenti:

- a. la protezione di persone;
- b. la custodia e la sorveglianza di immobili;
- c. la protezione di valori materiali e immateriali e del loro trasferimento;
- d. la protezione di dati e del loro trattamento.

² L'autorità federale che impiega una società consulta l'autorità competente conformemente all'articolo 31 capoverso 2 nonché il DDPS.

Art. 27 Condizioni relative alla società

Prima di impiegare una società, l'autorità federale deve assicurarsi che quest'ultima soddisfi le seguenti condizioni:

- a. che offra le garanzie necessarie per quanto concerne l'assunzione, la formazione e la sorveglianza del personale di sicurezza;
- b. che la sua buona reputazione e la sua gestione impeccabile dell'attività siano comprovate, in particolare dall'applicazione del codice di condotta, dalle esperienze maturate sul campo, dalle referenze o dall'affiliazione a un'associazione professionale;
- c. che sia solvibile;
- d. che disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisce il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che prevede misure disciplinari in caso di violazione;
- e. che sia autorizzata a esercitare un'attività nel campo della sicurezza privata conformemente alla legislazione applicabile;
- f. che abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto, a meno che ciò non causi costi sproporzionati.

Art. 28 Formazione del personale di sicurezza

¹ L'autorità federale si assicura che il personale di sicurezza della società abbia acquisito una formazione:

- a. in considerazione del compito di protezione da svolgere, del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabile; e

- b. imperniata in particolare sui seguenti temi:
 - 1. diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale,
 - 2. comportamento con le persone che oppongono resistenza o che fanno uso della violenza,
 - 3. primo soccorso,
 - 4. valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza,
 - 5. lotta contro la corruzione.

² Eccezionalmente, l'autorità federale può impiegare una società che non soddisfa completamente le esigenze di cui al capoverso 1 qualora sul luogo di esecuzione della prestazione non sia disponibile una società che adempie dette esigenze e il compito di protezione non possa essere svolto altrimenti.

³ In tale caso la durata del contratto è di sei mesi al massimo.

⁴ L'autorità federale si adopera affinché la società soddisfi quanto prima le esigenze di cui al capoverso 1 e stabilisce nel contratto misure a tale scopo.

Art. 29 Impiego della coercizione e di misure di polizia

Il personale di sicurezza è autorizzato all'impiego della coercizione e delle misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 2008¹³ sulla coercizione se e nella misura in cui:

- a. è richiesto dal compito di protezione che deve svolgere; e
- b. la legislazione applicabile sul luogo di esecuzione lo autorizza.

Art. 30 Impiego di armi

¹ L'autorità federale prevede nel contratto se il personale di sicurezza è autorizzato a portare un'arma.

² L'impiego di un'arma è autorizzato soltanto se è necessario per:

- a. svolgere un compito di protezione; o
- b. reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità.

³ L'autorità federale si assicura che il personale di sicurezza disponga delle autorizzazioni necessarie secondo la legislazione applicabile.

⁴ È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 31** Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

² Esso determina l'autorità competente.

Art. 32 Disposizione transitoria

¹ Qualsiasi attività in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge è dichiarata all'autorità competente entro un termine di tre mesi a partire da tale data.

² Se l'autorità competente avvia una procedura di esame, comunica alla persona o alla società interessata se deve provvisoriamente astenersi dall'esercitare l'attività dichiarata.

³ Se l'autorità competente vieta un'attività in corso di esecuzione, può accordare alla persona o società interessata un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni di legge.

Art. 33 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.